

REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

Il presente Regolamento è da intendersi come parte integrante

del vigente Regolamento di Istituto

(approvato dal Collegio Docenti del 21 giugno 2019 e dal CI in data 26 giugno 2019)

1. PREMESSA

La scuola, luogo di apprendimento e formazione rappresenta l'occasione per gli studenti di vivere opportunità di crescita intellettuale, di maturazione, di acquisizione di consapevolezza critica e di responsabilità ma, al tempo stesso, di misurarsi anche con le difficoltà, la fatica, gli errori, le relazioni con i pari e i momentanei insuccessi. La qualità delle relazioni e il clima scolastico influenzano inevitabilmente la qualità della vita e il benessere dei ragazzi, per questo la scuola è impegnata fortemente sul fronte della prevenzione a ogni forma di violenza e in particolare del contrasto al bullismo.

La rapida diffusione delle tecnologie, ha determinato, parallelamente al bullismo, un aumento del fenomeno del cyberbullismo, aggressioni e molestie esercitate attraverso un uso improprio dei social network aggravate dall'anonimato e dalla difficoltà da parte del persecutore di percepire la sofferenza della vittima. Il mondo digitale e virtuale, pur rappresentando un'enorme opportunità di sviluppo e crescita culturale e sociale, nasconde una serie di insidie e pericoli su cui è indispensabile misurarsi.

L'Istituto si impegna ad arginare il diffondersi di queste nuove forme di violenza (fisica e psicologica) da parte degli adolescenti, attivando sinergie con le famiglie e altre istituzioni, con l'obiettivo di accrescere il senso della legalità, il benessere e l'educazione degli studenti, utilizzando varie forme di sensibilizzazione e di informazione finalizzate ad un uso consapevole del web e alla conoscenza dei pericoli della rete. La scuola, nell'ambito dell'educazione alla legalità, all'affettività e all'educazione alla cittadinanza digitale, si impegna, dunque, a prevenire, individuare e combattere il bullismo e il cyberbullismo in tutte le forme.

Il Patto Educativo di Corresponsabilità e il seguente **Regolamento sul bullismo e il cyber bullismo** sono strumenti ed espressioni di tale volontà. In particolare questo Regolamento risponde alle *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo* delineate dalla **Legge del 29 maggio 2017, n. 71**, entrata in vigore il 18 giugno 2017 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 giugno 2017.

2. CHE COS'E' IL BULLISMO?

Per **bullismo** si intendono tutte quelle azioni di prevaricazione e sopruso, reiterate nel tempo, messe in atto da parte di un bambino/adolescente, definito "bullo" (o da parte di un gruppo), nei confronti di un altro bambino/adolescente percepito come più debole, cioè la "vittima".

Non è scherzo, non è gioco, non è litigio, non è una bravata.

Il fenomeno non si riferisce ad un singolo evento, ma ad una serie di comportamenti ripetuti, (singolarmente o all'interno di un gruppo), da parte di qualcuno che fa o dice cose per avere potere su un'altra persona. Nel bullismo identifichiamo le figure e i comportamenti del **bullo**, dei suoi **sostenitori**, quelli della **vittima** e anche di chi assiste, gli **osservatori**.

Il bullo è, in genere, più forte e più popolare della media dei coetanei, ha un forte bisogno di potere e di autoaffermazione, ha difficoltà nell'autocontrollo e nel rispettare le regole; è spesso aggressivo non

solo verso i coetanei, ma anche verso gli adulti (genitori e insegnanti); considera la violenza come un mezzo per ottenere vantaggi ed acquisire prestigio; ha scarsa consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni e non mostra sensi di colpa. Il comportamento del bullo è spesso rafforzato dal gruppo dei **sostenitori**, che offrono il loro sostegno al bullo anche senza intervenire direttamente.

La **vittima passiva** subisce prepotenze spesso legate ad una sua caratteristica particolare rispetto al gruppo (es. l'aspetto fisico, la religione, l'orientamento sessuale, la provenienza sociale...); è più debole rispetto ai coetanei e al bullo in particolare, è ansiosa ed insicura, ha una bassa autostima. A scuola è spesso sola, isolata dal gruppo di coetanei e difficilmente riesce a farsi degli amici. Spesso nega l'esistenza del problema e finisce per accettare passivamente quanto le accade.

Esiste anche la **vittima provocatrice**, che si riconosce perché richiede l'attenzione o l'interesse del bullo attraverso comportamenti fastidiosi o provocatori e spesso viene trattata negativamente dall'intero gruppo.

Spesso gli episodi di bullismo avvengono in presenza del gruppo di coetanei (**gli osservatori**), i quali nella maggior parte dei casi non intervengono, per la paura di diventare nuove vittime del bullo o per semplice indifferenza.

Affinché si possa parlare di bullismo, si rilevano i seguenti requisiti:

1. **i protagonisti sono bambini o ragazzi** che condividono lo stesso contesto, più comunemente la scuola;
2. **l'intenzionalità**: le prepotenze, le molestie o le aggressioni messe in atto dal bullo sono **intenzionali** al fine di acquisire vantaggi (estorcere favori o denaro, acquisire prestigio e/o gratificazione);
3. **la pianificazione**: il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi ed isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni e aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta;
4. **la persistenza nel tempo**: le azioni dei bulli durano nel tempo, per settimane, mesi o anni e sono ripetute;
5. **l'asimmetria nella relazione**, cioè uno squilibrio di potere tra chi compie l'azione e chi la subisce, ad esempio per ragioni di età, di forza, di genere e per la popolarità che il bullo ha nel gruppo dei suoi coetanei;
6. **l'incapacità della vittima di difendersi**: è isolata e ha paura di denunciare gli episodi di bullismo perché teme vendette e ritorsioni;
7. **la rigidità**, i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati;
8. **la paura**, sia la vittima sia i compagni che assistono hanno paura, temono che parlando con l'adulto la situazione possa peggiorare, andando incontro ad ulteriori ritorsioni. Si preferisce pertanto subire in silenzio sperando che tutto passi.

In base a queste dimensioni, il fenomeno può assumere forme differenti:

- **bullismo diretto**: comprende attacchi espliciti nei confronti della vittima e può essere di tipo **fisico o verbale** (calci, pugni, furti di oggetti, derisione, critica, provocazione, svalutazione, umiliazione, accuse, ecc. con l'intenzione di creare forte disagio alla vittima, ferendola nei sentimenti, **bullismo psicologico**); danneggiamento di materiali, estorsione di denaro (**bullismo strumentale**);
- **bullismo indiretto**: danneggia la vittima nelle sue relazioni con le altre persone, attraverso l'esclusione dal gruppo, l'isolamento, la diffusione di pettegolezzi e calunnie sul suo conto (**bullismo sociale**), rottura dei rapporti di amicizia di cui gode la vittima (**bullismo manipolativo**).

3. CHE COS'È IL CYBERBULLISMO?

La preadolescenza (10-14 anni) è di sicuro il momento in cui si manifesta in modo più intenso l'attrazione dei ragazzi verso le nuove tecnologie e negli ultimi anni è sempre più anticipato l'approccio dei bambini con le nuove tecnologie. Gli alunni di oggi hanno grande dimestichezza con le nuove tecnologie ma mancano di pensiero riflessivo e critico e della consapevolezza dei rischi del mondo digitale. In questo contesto diventano sempre più frequenti episodi di cyberbullismo.

Il **fenomeno del cyber bullismo** viene così definito dalla Legge 29 maggio 2017, n. 71 “*qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo*” (art.1).

Ci sono alcune particolari caratteristiche che differenziano il cyber bullismo dal bullismo tradizionale:

1. **anonimato**: spesso il bullo si nasconde dietro nomi falsi, un nickname, pensando di non poter essere scoperto;
2. **assenza di relazione** tra vittima e bullo: per chi subisce le molestie è ancora più difficile difendersi, perché molto spesso le vittime non riescono neppure a individuare chi è il bullo;
3. **manca di feedback emotivo**: il cyberbullo, non vedendo le reazioni della vittima ai suoi comportamenti, non è mai totalmente consapevole del danno che arreca, ha poca percezione del danno che reca e questo lo rende più disinibito e abbassa i livelli di autocontrollo;
4. **spettatori infiniti**: le persone che possono assistere ad episodi di cyberbullismo sono potenzialmente illimitate. La diffusione in rete è incontrollabile e non avviene con un gruppo di persone definito.

Rientrano nel cyber bullismo le seguenti situazioni:

Flaming: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare

Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi

Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità

Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet... di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori

Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato- creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico

Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima

Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on line

Sexting: invio di messaggi via smartphone e internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

4. RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “*Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo*”;
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “*Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti*”;
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “*Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali*”;
- dalla direttiva MIUR n.1455/06; •dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “*Statuto delle studentesse e degli studenti*” e “*Patto di Corresponsabilità*”;
- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- dagli artt. 581-582-595-610-612-635 (ed altre fattispecie) del Codice Penale;
- dagli artt. 2043-2046-2047-2048-2051 del Codice Civile;
- dagli artt. 331-332-333 del Codice di Procedura Penale;
- dalla legge 29 maggio 2017, n. 71, “*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo*”;
- dalle nuove Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo. MIUR, ottobre 2017.

5. RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

1. individua attraverso il Collegio dei Docenti, un referente del bullismo e cyber bullismo e un’equipe antibullismo da esso coordinata;
2. coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
3. prevede all’interno del PTOF corsi di formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e Ata;
4. promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
5. favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti per regole condivise di comportamento a contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
6. prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

IL REFERENTE DEL “BULLISMO E CYBERBULLISMO”

1. promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
2. coordina, con il supporto dell'equipe antibullismo, le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
3. si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare un progetto di prevenzione;
4. cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet la "Safer Internet Day".

IL COLLEGIO DOCENTI

Promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

IL TEAM DOCENTI / IL CONSIGLIO DI CLASSE

1. pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
2. favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie
3. propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

IL DOCENTE

1. intraprende azioni congruenti con i propri alunni, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
2. valorizza, nell'attività didattica, modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

I GENITORI

1. partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
2. sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
3. vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se il proprio figlio, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
4. conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
5. conoscono il codice di comportamento dello studente;
6. conoscono il presente regolamento e le sanzioni previste nei casi di bullismo e cyberbullismo.

GLI ALUNNI

1. sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;
2. possono operare come tutor per altri studenti;
3. imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo

attenzione alle comunicazioni attraverso i social e gli strumenti digitali e non, che inviano;

4. non utilizzano durante le lezioni o le attività didattiche anche fuori da scuola (visite d'istruzione, gite scolastiche) cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente;
5. rispettano il divieto di acquisire durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche e previo consenso del docente;
6. sono consapevoli che la divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.

6. L'INTERVENTO DELLA SCUOLA IN CASI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO

Fino al compimento dei 14 anni, i ragazzi non sono responsabili penalmente delle loro azioni, qualora commettano reati; in primis saranno i genitori a rispondere delle condotte illegali e a farsi carico degli eventuali addebiti penali e amministrativi. **Dai 14 ai 18 anni**, i ragazzi possono essere direttamente responsabili penalmente delle loro azioni, qualora un Giudice Minorile li valuti come sufficientemente maturi per esprimere una capacità di intendere e di volere assimilabile a quella adulta.

Le eventuali misure conseguenti all'accertamento delle responsabilità penali, tuttavia, rispondono ai principi di giustizia minorile, con provvedimenti adatti alla giovane età dei ragazzi.

La scuola adotta sanzioni disciplinari che sono conseguenze dell'atto di bullismo o di cyberbullismo e riflettono la gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) che il bullismo ed il cyberbullismo **non sono in nessun caso accettati**.

Il provvedimento disciplinare dovrà tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente. In questa fase è determinante la collaborazione con i genitori. Da una parte essi non devono difendere in modo incondizionato i figli e sottovalutare i fatti considerandoli “una ragazzata”. Spesso si incorre in pensieri ed opinioni essenzialmente errati ma troppo spesso radicati: credere che sia un fenomeno facente parte della crescita oppure giudicare colpevole la vittima perché non è stata in grado di sapersi difendere o, addirittura, perché “se l'è andata a cercare”.

Va sottolineato che esistono **implicazioni legali** di cui spesso non si tiene conto (es. entrare nel profilo social di un compagno, impossessandosi della password, è furto di identità; divulgare messaggi denigratori su un compagno di classe può rappresentare diffamazione; diffondere foto che ritraggono i compagni seminudi è diffusione di materiale pedopornografico).

L'**alleanza fra adulti** è pertanto fondamentale per contrastare tali comportamenti.

6.1 SCHEMA DELLE PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO o CYBERBULLISMO

Quando si viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo o cyberbullismo ne consegue l'informazione immediata al Dirigente Scolastico. A questi fenomeni è spesso collegata la commissione di veri e propri reati procedibili d'ufficio (es. *minaccia, lesione personale, stalking/atti persecutori, istigazione al suicidio, estorsione, violenza privata, sostituzione di persona, prostituzione minorile*) dei quali il Dirigente Scolastico non può omettere denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Si ribadisce che qualora lo studente accendesse o utilizzasse il cellulare (o altri dispositivi affini) durante il tempo scuola e lo svolgimento delle attività didattiche (comprese gite scolastiche, visite d'istruzione e attività extracurricolari) questo comporterà l'attivazione di adeguati e proporzionati

provvedimenti disciplinari secondo quanto stabilito dal Regolamento d'Istituto.

PRIMA FASE: analisi e valutazione dei fatti

Soggetto responsabile: coordinatore di classe/insegnante di classe

Altri soggetti coinvolti: Referente Bullismo/Cyberbullismo, eventuali altri educatori

1. **SEGNALAZIONE:** La segnalazione può essere fatta da qualsiasi soggetto informato sui fatti (vittima, un compagno, un genitore, un altro insegnante...) Uno dei docenti del team antibullismo raccoglie le informazioni sull'accaduto e compila il modulo per le segnalazioni. (VEDI MODULO ALLEGATO)
2. **VALUTAZIONE:** colloquio con la vittima per avere informazioni sull'accaduto e su chi è coinvolto e in quale ruolo; per valutare la tipologia e la gravità dei fatti; per capire il livello di sofferenza della vittima. Il colloquio con la vittima è attuato dal docente coordinatore (se formato) oppure da uno dei componenti del team. In questa fase è *importante astenersi dal formulare giudizi e praticare un ascolto attivo*; è piuttosto necessario *creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto* che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni; l'adulto è un mediatore in un contesto neutro
3. Comunicazione al Dirigente Scolastico

SECONDA FASE: GESTIONE DEL CASO - azioni e provvedimenti

1. APPROCCIO EDUCATIVO CON LA CLASSE

Responsabilizzazione degli spettatori, empatia rispetto alla sofferenza della vittima, riflessione sul concetto di omertà. Azione supportata dall'intervento della psicologa dello sportello d'ascolto qualora sia presente nell'istituto.

2. INTERVENTO INDIVIDUALE

Supporto e protezione alla vittima. Gli studenti che subiscono prepotenze necessitano di supporto per imparare ad essere più assertivi, regolare le emozioni negative, sviluppare fiducia in sé e competenze sociali, comunicare in modo positivo con gli altri, evitare di sentirsi responsabili. Per tali interventi si fa ricorso alla psicologa dello sportello d'ascolto qualora sia presente nell'istituto.

Comunicazione alla famiglia della vittima e supporto nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori dalla scuola (educatori, altri...)

Interventi con il bullo per potenziare la sua capacità empatica, per capire l'importanza di rispettare i diritti dell'altro, acquisire consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni, imparare a controllare la rabbia, trovare modalità positive per relazionarsi nel gruppo.

Le AZIONI previste potrebbero essere un colloquio riparatorio oppure un accordo concreto di cambiamento proposto o comunque accettato dal bullo stesso. Tali azioni potrebbero essere supportate dall'intervento della psicologa dello sportello d'ascolto qualora sia presente nell'istituto.

Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (salvo la Dirigente riscontri un rischio di inquinamento di prove)

3. GESTIONE DELLA RELAZIONE

Valutazione di un intervento personalizzato su bullo e vittima in vista del raggiungimento dei seguenti obiettivi: sviluppo dell'empatia, dell'autocontrollo, aumento della positività, evidenza delle conseguenze di ogni comportamento, sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione.

I metodi di intervento possono essere: la mediazione tra vittima e bullo (attuata esclusivamente da uno specialista mediatore qualora sia presente nell'istituto); il metodo del supporto di gruppo (il bullo incontra i sostenitori della vittima che cercano di farlo empatizzare con la sofferenza della vittima); il metodo dell'interesse condiviso (con la partecipazione di bullo, vittima, spettatori e difensori che si confrontano per individuare un interesse condiviso per il bene dell'intera classe). Tali azioni sono supportate dall'intervento della psicologa dello sportello d'ascolto qualora sia presente nell'istituto.

4. EVENTUALI SANZIONI

Convocazione del consiglio di interclasse o di classe e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità dell'atto commesso. Si precisa che un comportamento che di solito potrebbe essere considerato non grave, diviene GRAVE quando commesso o diffuso attraverso l'uso di smartphone e tablet sulla rete internet. Il potenziale lesivo di insulti, atti di esclusione, danneggiamenti, discriminazioni può essere aumentato in modo sostanziale dalla diffusione via web poiché comporta un'automatica potenziale condivisione globale delle stesse.

Oltre alle sanzioni indicate nel regolamento d'istituto si prevedono anche i seguenti provvedimenti:

- sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche;
- imposizione al bullo/cyberbullo di svolgere azioni positive e/o riparatorie (per es. lettera di scuse a vittima e famiglia o di solidarietà sociale in ambito scolastico)
- nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d'Ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete internet nei confronti di altro minore, è **possibile rivolgere** al questore, autorità provinciale di pubblica Sicurezza, **un'istanza di ammonimento nei confronti del minore, se ultraquattordicenne**, autore della condotta molesta (punto 5 Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyber bullismo, ottobre 2017). L'ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti. Qualora l'istanza sia considerata fondata, il Questore convocherà il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente varieranno in base ai casi.
- in caso di reato, avvio della procedura giudiziaria (**solo per soggetti ultra quattordicenni**): denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (questura, carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale e segnalazione al Garante dei minori FVG.
- Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti, si procederà alla segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

NB. *Ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Se entro 24 ore il gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore. Il Garante ha pubblicato nel proprio sito il modello per la segnalazione e/o reclamo in materia di cyberbullismo da inviare a: cyberbullismo@gdp.it.*

Si propone un elenco (non esaustivo) di atti di bullismo e di cyberbullismo con le relative sanzioni, a integrazione del regolamento di disciplina nel Regolamento d'istituto.

	<p>Atti di bullismo</p> <p>Insulti, termini volgari e offensivi tra studenti; atti o parole che consapevolmente tendono ad emarginare altri studenti, a deriderli e ad escluderli</p> <p>Atti di cyberbullismo</p> <p>Gli stessi comportamenti assumono caratteristica di comportamenti GRAVI qualora diffusi e condivisi attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggiera istantanea, ecc.</p>	<p>Sanzione</p> <p>La sanzione potrebbe scattare al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere gli insulti</p> <p><i>Se infrazione ritenuta lieve: intervento educativo</i> <i>Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 5 gg</i> <i>Se infrazione ritenuta gravissima con recidiva: sospensione da 5 a 15 gg</i> <i>Se reato: procedura perseguibile d'ufficio e eventuale allontanamento dalla comunità scolastica per oltre 15 giorni.</i></p>
<p>Rispetto degli altri</p> <p>Comportamenti individuali che non danneggino la morale altrui, che garantiscano l'armonioso svolgimento delle lezioni, che favoriscano le relazioni sociali</p>	<p>Atti di bullismo</p> <p>Ricorso alla violenza all'interno di una discussione</p> <p>Atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui</p> <p>Utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui</p> <p>Propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone.</p> <p>Atti di cyberbullismo</p> <p>Se i comportamenti sopra descritti sono diffusi e/o veicolati attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggiera istantanea, ecc., occorre agire con tempestività per limitare la diffusione degli stessi. Essi sono ritenuti comportamenti GRAVI.</p>	<p>Sanzione</p> <p>La sanzione può scattare già al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere gli insulti</p> <p><i>Se infrazione ritenuta lieve: intervento educativo</i> <i>Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 5 gg</i> <i>Se infrazione ritenuta gravissima con recidiva: sospensione da 5 a 15 gg</i> <i>Se infrazione che mette in grave pericolo l'incolumità altrui: allontanamento dalla comunità scolastica per oltre 15 giorni.</i> <i>Se reato: procedura perseguibile d'ufficio e eventuale allontanamento dalla comunità scolastica per oltre 15 giorni.</i></p>
<p>Rispetto delle norme di sicurezza e delle norme che tutelano la salute</p>	<p>Atti di bullismo</p> <p>Danneggiamento volontario di attrezzature e strutture (vetri, pannelli, strumenti di lab., attrezzi e suppellettili nelle palestre, libri, lavagne....)</p> <p>Atti di cyberbullismo</p> <p>Questi comportamenti assumono caratteristica di comportamenti GRAVI qualora ripresi, diffusi e condivisi attraverso pagine social, piattaforme web, servizi di messaggiera istantanea.</p> <p>I video possono essere considerati prove di un reato commesso e i supporti su cui sono diffusi connessi alle indagini necessarie alla determinazione dei responsabili. E' importante non compiere nessun tipo di azione tecnica sui supporti (accendere, spegnere il cellulare, cancellare foto, video, ecc.)</p>	<p>Sanzione</p> <p>La sanzione può scattare già al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere i filmati con un forte rischio di emulazione da parte di altri studenti.</p> <p><i>Se infrazione ritenuta lieve: intervento educativo</i> <i>Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 5 gg</i> <i>Se infrazione ritenuta gravissima con recidiva: sospensione da 5 a 15 gg</i> <i>Se reato: procedura perseguibile d'ufficio</i></p>

QUARTA FASE: percorso educativo e monitoraggio

I docenti di classe:

- si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto;
- provvedono al monitoraggio del fenomeno e alla valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del bullo/cyberbullo, sia nei confronti della vittima.

7. CONCLUSIONI

Il presente Regolamento sul bullismo e il cyber bullismo è solo una delle azioni del processo antibullismo che il nostro Istituto Comprensivo ha messo in atto.

Siamo infatti consapevoli che per avere successo una politica antibullismo deve intervenire su tutte le dimensioni della vita scolastica, da quella culturale e pedagogica, a quella normativa e organizzativa e svilupparsi in un contesto di valori condivisi tra insegnanti, studenti e famiglie. Si prevedono pertanto dei percorsi di prevenzione universale con l'obiettivo di fermare l'evoluzione del problema e contrastarne la manifestazione; ridurre l'impatto sociale e personale di un comportamento problematico; rafforzare le competenze, le attitudini e i comportamenti che promuovono il benessere.

PREVENZIONE UNIVERSALE

Nell'ambito di un'ottica di **prevenzione universale** il nostro istituto prevede l'attivazione delle seguenti azioni su tutta la comunità scolastica:

1. Analisi dei bisogni della scuola
2. Progetti di conoscenza e di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo destinati agli alunni dell'istituto (*Progetto AmicoWeb*; incontri con Forze dell'ordine del territorio o altre associazioni previste dal *Progetto arcobaleno* di Cittadinanza e Costituzione);
3. Progetti di formazione per i docenti referenti e di sensibilizzazione per i docenti dell'istituto effettuati con personale interno;
4. Progetti di sensibilizzazione e conoscenza del problema per i genitori: (*Progetto AmicoWeb*)
5. Approccio curricolare di prevenzione del bullismo, ovvero un intervento sistematico e continuativo da parte dei docenti curricolari. Si attua attraverso una riflessione sulle proprie scelte individuali partendo da uno stimolo culturale esterno: stimoli letterari o stimoli visivi come film o spettacoli teatrali o articoli di cronaca. Lo scopo è quello di generare consapevolezza – responsabilizzazione personale – attitudine a non tollerare le prevaricazioni.
6. Interventi di potenziamento delle competenze emotive: migliorare la capacità di comprendere le proprie e altrui emozioni, di esprimerle, di regolarle e di utilizzarle in modo adeguato nei processi cognitivi e negli scambi sociali (*Progetto Teatro* con Associazione Mimesis o altro)
7. Interventi di potenziamento delle competenze empatiche: migliorare la capacità di capire e condividere ciò che gli altri provano assumendo il punto di vista dell'altro. Lavoro sul contagio emotivo, sull'empatia affettiva e cognitiva (collaborazione con enti e professionisti esterni: Corso di formazione Dott. Stefano Rossi; progetto sull'orientamento narrativo con Pratika e Prof. Batini; altro)
8. Costruzione di regole di comportamento condivise a livello di classe: le regole, diverse a seconda dell'età e dell'ordine di scuola, possono essere identificate dagli alunni con processo induttivo, partendo dai comportamenti inaccettabili, eventualmente con sistema di premi e di sanzioni disciplinari.

9. Costruzione di regole antibullismo a livello d'istituto condivise tra tutte le componenti interessate: studenti, insegnanti, dirigente, personale ata, genitori. Massima condivisione del regolamento come parte integrante del Regolamento d'istituto, del Patto di corresponsabilità e del POF triennale.

Documenti allegati:

Scheda colloquio riparatore con il bullo

Scheda di prima segnalazione

Indicazione per la valutazione dei casi